

1301

In un pubblico consiglio, convocato nel marzo dell'anno 1301 per vocem campaniorum et per tolam pulsatam, fu statuito che Vertova fosse divisa in tre contrade ossia vicinanze, e che queste fossero le contrade di Bernazzo, di Druta e Wunglaqua. In ciascuna contrada, come noi diremo, in ogni sezione elettorale, dovevasi eleggere 7 credendieri; i due consoli dovevano essere eletti in due contrade, e nella terza dovevasi eleggere il camerario. Dei sei campai dovevasi eleggere due per contrada, e per tutti gli altri ufficiali si doveva serbare rigorosamente la stessa proporzione.

Ecco ora come eleggevasi i credendieri a Gandino. La domenica precedente a Natale dovevasi eleggere dal Consiglio dieci uomini di buona condizione e fama, appartenenti a dieci parentele del Comune e due per ciascuna delle 5 contrade. Erano poscia congregati nelle casa del Comune, e li si faceva giurare di eleggere 12 credendieri da 12 parentele; quattro dovevano essere presi dalle più ricche, quattro dalle mediocri e quattro dalle minori; due eleggevasi nella contrada di Cirano, due nella contrada di Peja e otto nel luogo di Gandino. Duravano in carica dal 1° Gennaio all'ultimo di Giugno. Il giorno di San Pietro apostolo ripetevasi la stessa operazione elettorale, e applicavasi la pena di 20 soldi imperiali a chi si fosse rifiutato a tale elezione, e la pena di 3 lire imperiali a chi avesse rifiutato l'ufficio di credendiero. I credendieri eleggevano sei consoli, dei quali uno a Cirano, uno a Peja e quattro a Gandino. I primi due eletti formavano la prima bina, e duravano in carica il primo bimestre, venivano poscia gli altri, avvertendo però che i consoli di Cirano e quello di Peja non avessero mai a formare bina insieme, cioè non avessero a trovarsi in ufficio insieme. Quando Peja si fu costituita in comune (anno 1452) seguì la stessa norma nella elezione dei suoi credendieri: il Consiglio eleggeva tre uomini di buona condizione e fama delle tre contrade, cioè uno nella contrada dei Zenucchi e Bosii, uno in quella dei Zimpai e Rotigni, ed uno in quella dei Savi e Battera; ad essi era affidata la elezione di due credendieri per ogni contrada.

1452

P U B B L I C A S I C U R E Z Z A

Ogni uomo di Vertova dai 15 ai 70 anni, era obbligato a correre al rumore di grida di soccorso ed in quel luogo del monte o del piano dove, essendovi persone di Vertova, fosse qualche tumulto. Secondo la gravità del caso suonavansi anche le campane a stormo. A tutti era fatto obbligo di impedire con ogni potere che si facessero ruberie, e di correre ad arrestare l'omici-

da per consegnarlo in potere del podestà di Bergamo.

Quando uno era stato denunciato in Consiglio, tutti; dai 15 ai 70 anni, dovevano procurare di catturarlo, perché poi fosse consegnato al Comune di Bergamo secondo il modo e la forma dello statuto cittadino, che infliggeva gravi multe, quando si fosse ritardata la consegna dei malfattori. Il Comune di Vertova pagava 20 soldi imperiali a chi avesse preso e consegnato un denunciato. I consoli dovevano denunciare al podestà di Bergamo o al suo giudice coloro che si fossero recati a qualche invito contro il Comune, contro i consoli stessi o contro i credendieri. A costoro era comminata la pena di 20 soldi imperiali, l'esclusione per sempre da ogni ufficio ed onore, e a loro perpetua infamia se ne faceva scrivere il nome negli statuti del Comune. Dell'applicazione di quest'ultima pena ci fornisce esempio il più vecchio statuto di Bergamo, nel quale si leggono i nomi infamati dei traditori del castello di Palazzo e Mura (Coll. VIII, cap. 67).

1287

Nel 1287 fu ordinato che le persone, le quali facessero risse o misfatti nella villa, nel luogo o territori di Vertova, dovessero nello stesso giorno o nel seguente denunciarsi ai consoli sotto pena di restituire al comune tutte le condanne, spese e denari che gliene potessero derivare. Nel 1301 fu aggiunto che pure quelli i quali avessero veduto a fare rissa o mescolanza per cui il comune di Vertova potesse avere qualche danno da quello di Bergamo, erano tenuti a riferire quanto prima ai consoli i nomi dei contendenti. Il denunciato non poteva avere uffici, essere della credenza, né prendere sorte dal comune.

Lo statuto di Gandino puniva i rissanti colla pena di 5 soldi imperiali, oltre la pena imposta dallo statuto di Valle e da quello di Bergamo. Allo scopo di togliere occasioni ad alterchi era proibito di giocare nella taverna del comune o perfino di tirare palle di neve anche solo per ischerzo.

Una guanciata, una percossa con pugno o piede era punita con 20 soldi imperiali; se il percosso non ricambiava il colpo, divideva col comune la pena pagata dal percussore, il quale doveva inoltre sottostare alle pene portate dagli statuti di Valle e di Bergamo. A chi avesse sguainato un'arma, si applicava la pena di 40 soldi imperiali, da dividersi come sopra, oltre la pena portata dagli statuti di Valle e di Bergamo.

Siccome per la parte criminale è generalmente preso per norma lo statuto cittadino, ai pochi cenni precedenti aggiungerò solo che lo statuto di Vertova infliggeva

La pena di 6 denari imperiali a colui che avesse bestemmiato e maledetto Dio, Maria o qualche santo; - ordinava ai vicini di aprire le porte delle loro case quando i consoli avessero voluto entrarvi per ragioni d'ufficio.

EDILIZIA E POLIZIA COMUNALE

=====

CHIESE, FESTE

Il comune di Vertova provvedeva di tutte le cose utili e necessarie la chiesa di S. Maria, il campanile, le campane ed il portico di essa. Aveva proibito di trascinare e di fare qualche gioco turpissimo nella chiesa di S. Maria, e puniva colla pena di 5 soldi imperiali, oltre l'obbligo del risarcimento, coloro che avessero preso o deturpato, le panche o qualche altra parte di essa chiesa?

Lo statuto di Gandino ordinava che nessuno osasse far adulterio, rumore, né altra cosa disonesta nella chiesa di S. Maria, nel cimitero (che noi oggi chiamiamo sagra-to), né in altre chiese, sotto pena di 10 lire imperiali oltre l'obbligo di far riconsacrare quei luoghi a sue spese e fatica? Anche lo statuto di Leffe ordinava che nessun dovesse far alcun zogo in li gesii de miserx sant Michel e sant Martì sotto pena de soldi cinqui. Lo statuto di Vertova dava facoltà ad ogni vicino di costruire monumento o sepolcro nel cimitero, ma tutti erano d'accordo nel proibire che vi si distendesse lana, biava od altro che vi si facesse lavoro manuale, che vi si segasse l'erba, e che vi si conducessero bestie a pascolare. Lo statuto di Gandino regolava la pulizia della chiesa, il suono delle campane, stabiliva quando la si doveva aprire e chiudere, e si occupava perfino dell'abito che doveva portare il chierico inserviente.

Nessuno doveva lavorare nei giorni di domenica, dei dodici Apostoli, di S. Maria Candelaja, di S. Maria d'agosto, di S. Patrizio e di S. Rocco. Lo stesso comandamento fu poi esteso alle feste di S. Maria delle Vendemmie, di S. Maria di Marzo; di S. Michele Arcangelo, di S. Alessandro, di S. Vincenzo, di S. Bernardo, di S. Margherita e di S. Giacomo. Volevasi tanto rispettato il riposo domenicale, che lo statuto di Vertova punovax chi avesse lavorato & dopo l'ora di nona del sabato. Il consiglio di Gandino in adempimento di una promessa fatta a certo Francesco Giovanni da Novara dell'Ordine di S. Francesco, aveva ordinato che si dovesse far festa nel venerdì santo, che si celebrasse solennemente gli Ognissanti, e che non si avesse a ballare nei dì festivi.

C A S E

1300

1400

1256

Ancora nel secolo XIV esistevano case col tetto di paglia nei dintorni di Bergamo; merita dunque di essere particolarmente notata, siccome segno di precoce progresso, una ordinanza fatta l'anno 1256, e sempre confermata poi, secondo la quale nessuno poteva tenere nel luogo di Vertova edifici coperti di paglia o strame. A fine di allontanare il pericolo di incendi, era pure ordinato che nessuno tenesse paglia, fieno, strame o foglia sopra il luogo dove si faceva fuoco.

A C Q U E , F O N T A N E

Era proibito di lavare panni in certe acque, non si doveva rompere la seriola del comune, e gli animali morti per turpe malattia dovevano essere sotterrati lungi dalle acque correnti.

Nell'antico statuto di Vertova non è alcun cenno riguardo alle fontane; ma se ne occupa in modo speciale quello di Gandino, dove ne esistono tuttora parecchie, la cui costruzione si direbbe contemporanea a quella delle fontane cittadine. Vi è ordinata la nomina di tre soprastanti alle fonti, incaricati specialmente di provvedere che tutte avessero la loro giusta proporzione di acqua, la quale era compartita per capi. Proibitissimo far cosa che potesse sporcare l'acqua delle fonti, e chi le avesse danneggiate doveva sostenere le spese delle riparazioni. I consoli erano tenuti a recarsi ogni mese a vedere l'acquedotto di Valle Fontana.

V I E , S T R A D E

Era ~~comminata~~ la pena di sei denari imperiali a chi gettasse immondizie nella via pubblica, per la quale si va nella Valle Seriana superiore, od in altre vie del luogo di Vertova, ed a chi gettasse pelo di bue, di vacca o di xapra in qualsiasi via comunale. Doveva pagare pena di 22 denari imperiali chi avesse osato fare una latrina sulla via comune. Le vie, le strade, le piazze dovevano essere sgombre e preservate da guasti; era accordato un anno a chi avesse ingombrato qualche parte del comune per motivo di costruzioni. Nelle vie e sulle piazze solevano essere deschi, che il comune affittava a venditori di carne e sui quali ogni vicino aveva la facoltà di sedersi, però senza recare danno alle carni: il comune concedeva pure di tenervi forche e mole.

Tra le opere rustiche, a cui erano tenuti i vicini era anziandio l'acconciamento delle strade. Eccio in quale modo si provvedeva il comune di Gandino: dai 15 anni in avanti scrivevasi il nome dei vicini sopra al-

trettanti bollettini, che~~xx~~ si ponevano in un sacchetto da cui estraevansi a sorte quel numero che fosse giudicato necessario alle riparazioni o costruzioni di vie.

Se l'estratto a sorte si fosse rifiutato, doveva pagare al comune 5 soldi imperiali ed il suo bollettino riponevasi nel sacchetto.

M E R C A T I , F I E R E

A Vertova si facevano quattro fiere annuali, ed ho già ricordata l'ordinanza del vecchio statuto di Bergamo, che tratta de mercato dando et costituendo in loco de Vertoa. Nel secolo XVII ~~xxx~~ vi si faceva ancora, al mercoledì e venerdì di ogni settimana, " un solenne mercato di lana d'ogni sorte". A Gandino, oltre la fiera di S. Giuseppe, è antichissimo il mercato che vi ha luogo ogni giovedì. Il mercato della biada vi era così regolato: i forestieri che venivano a vendere biade in Gandino, dovevano portarle sul mercato prima di venderle, ed era proibito ai vicini, sotto pena di soldi 5 imperiali per ogni sestario, di comperare di quelle biade prima che fossero state deposte sul mercato della piazza di Gandino. I rivenditori non potevano comperare prima di nona; e ciò evidentemente allo scopo di impedire il monopolio.

M U L I N I , M U G N A I

Il comune possedeva mulini, che i consoli dovevano visitare ogni ~~xxxx~~ mese per curarne la conservazione ed a cui i vicini dovevano far macinare le loro biade sotto pena di 22 denari imperiali. Ai mugnai era imposto l'obbligo della Manumenzione. Quel vicino, che avesse recato alcun danno ai mulini, doveva pagare il doppio del danno recato, e gli era tolto in perpetuo di poterlo avere in affitto. Era proibito di subaffittarli ~~xx~~ senza il permesso della credenza.

Le disposizioni riguardanti i mugnai sono molte e minute nello statuto di Vertova del XIII secolo; vi si ripetono ugualmente nel secolo successivo e più tardi anche negli statuti di Gandino e di Leffe. Non so quanto avranno giovato tutte queste disposizioni; so però che mentre qui ~~xxxx~~ facevansi statuti un fiorentino scriveva: "Ogni cosa è d'ogn'anno; vatti con Dio, che dai furti de' mugnai non veggio di potersi mai guardare. Se in alcuna gente è il difetto di terre l'altrui, è ne' mugnai. Da' a peso e ti togli a peso, da' a misura, sta' a vedere e fa' ciò che tu vogli, che è? non c'è modo niuno che non imbonino, come ciascuno ha provato e tutto di prova."

1200

1300

FOLLATORE

Chi prendeva in affitto il follo del comune di Vertova aveva l'obbligo di follare tutto il panno bergamasco dei vicini; doveva dare una malleveria di 60 lire imperiali; era tenuto responsabile di tutto quel panno bergamasco che si fosse guastato o rotto per sua negligenza.

BECCARIE

1300
1400

Secondo gli statuti di Vertova del secolo XIV la vendita ~~di~~ delle carni facevasi sopra deschi, che il comune affittava, e che erano sulle pubbliche vie o piazze. Lo statuto di Gandino ordinava che si vendesse carne soltanto alle beccarie del comune, e che si tenessero separate le diverse qualità. Fatta eccezione dell'agnello, del vitello e del capretto, non si doveva portare bestie morte alle beccarie del comune. Ad ogni ufficiale era data facoltà di accusare quel baccio che fosse stato veduto a gonfiare colla bocca qualche bestia morta.

TAVERNA, TAVERNIERI

1308

La vendita del vino era do privativa del comune, perciò era comminata la pena di tre lire imperiali a quel vicino che ne vendesse al minuto. La taverna si doveva chiudere al farsi della sera, e nel 1308 fu ordinato che nessuna persona di Verova vi stesse dopo l'Ave Maria della sera, né vi andasse prima dell'Ave Maria del mattino. Ai tavernieri incombeva di non fare alcun sfregio ai campai, che volessero entrarvi così di giorno come di notte. I consoli dovevano, nel giorno di S. Giovanni Evangelista richiedere giuramento dagli uomini di Vertova che non avrebbero ricevuto vino dai tavernieri o da altri venditori se non a giusta misura del comune di Bergamo. Gli statuti di Gandino, Leffe e Gazzaniga si mostrano assai solliciti delle taverne. Dopo la festa di S. Pietro, la credenza di Gandino radunavasi per eleggere dalle 5 confrade 10 uomini, dai quali sceglieva a sorte i 4 conduttori della taverna. Questi andavano, in compagnia di un credendiero, a comperare il vino per la taverna ed a loro spettava la nomina dei tavernieri, a cui facevano minute prescrizioni. Il taverniere non doveva mettere acqua nella botte dopo di averla ricevuta piena dai conduttori; il vino non dovevasi limphare in alcun modo, ed aveva tanto orrore dell'acqua che non se ne doveva tenere nella taverna né lì a provo sotto pena di 20 soldi imperiali; chi ne avesse portato con frode non poteva essere più taverniere per 10 anni. Piuttosto poco pulizia che vino adacqu perciò ordinavansi che le misure fossero lavate soltanto ogni sabbato. I conduttori dovevano eleggere anche un sorvegliante alle misure, e curare che i cavallari facessero sgocciolare bene le otri prima di esportarle

1526

dalla taverna.--In un consiglio tenuto a Gandino il 1° febbraio 1526 fu ordinato al taverniere di non prendere monetas tonsas ed in altro consiglio del 14 agosto 1544, fu ordinato che nessuna donna ~~HW~~ " non abia a mesurar né a star in taverna".

1544

Il vino comperavasi generalmente nella Valle di TreSCORE e dallo statuto di Gazzaniga parrebbe vche se ne comperasse anche sull'Isola, cioè nella quadra fra il Brembo e l'ADDA.

G I U O C H I

Era proibito di giocare nelle taverne, ed agli uomini di Vertova era proibito di giocare in qualsiasi luogo con persone, che non fossero del comune. Nessuno doveva giocare né lasciar giocare in sua casa ai dadi ed ai magergrossi. Lo statuto di ~~Gandino~~ Gazzaniga puniva colla pena di 20 soldi imperiali chi avesse tenuto in sua casa qualche baratteria o avesse permesso di giocarvi ai dadi o ad altro giuoco. Nello statuto di Gandino trovavansi proibito il gioco delle carte; e quello di Leffe, oltre al proibire i dadi ed il tavoliere, proibisce anche di giocare denari a qualsiasi gioco.

I G I E N E

L'antico statuto di Vertova aveva proibito che si facessero latrine sulle pubbliche vie, ed aveva ordinato che non si tenessero letame nelle vie o piazze, ~~ed~~ del comune altre ad un mese, il qual termine fu presto limitato a soli 10 giorni. Dovevansi tenere legati i cani ~~in~~ ogni volta che fosse giudicato opportuno e necessario per qualche infermità delle bestie o per qualche altra ragione?. Si doveva incontamente manifestare ai consoli l'esistenza di bestie infette da male pericoloso. Erano puniti quelli che avessero deturpato l'acqua delle fonti e le acque correnti; lungi da queste si dovevano seppellire gli animali morti per turpe malattia, che si dovevano dotterare in modo che nessun cane od altra bestia potesse disseppellirli.

1479

In una riunione della credenza di Vertova, tenuta il 5 aprile 1479, fu ordinato che i vicini, eletti in sorte a far la guardia per la peste, dovessero stare nei luoghi loro assegnati, e che i deputati sopra la peste avessero favoltà, di andare ogni giorno nei luoghi consueti per le opportune ~~provvidenze~~ provvidenze. Appare che in quel tempo la peste serpeggiasse nella Valle Seriana superiore, poiché in quella stessa adunanza fu rigorosamente ordinato che nessuno di Vertova vi si recasse senza licenza dei suddetti deputati.

Solo nello statuto Di Gandino trovansi disposizioni riguardanti la spezieria ed il medico del Comune.

A G R I C O L T U R A , ECONOMIA RURALE

Ogni comune aveva il proprio agro, cioè delle terre circostanti al villaggio, che erano ridotte a coltivazione, e che quindi non erano di godimento comune. Un'idea della limitazione dell'agro è data dal cap. 175 dello statuto di Gandino, e dal cap. 185 dello statuto di Leffe. La più antica coltura comprendeva il frumento, la siligine; il miglio, la melica, il panicò, le castagne, le noci, le mele, le pere e le ciliege, le susine, le pesche ed altri frutti. Il granturco fu seminato la prima volta soltanto nel 1632 in un campo della contrada di Clusveno a Gandino, dove tutti andavano a vederlo siccome "una meraviglia mai più veduta in Italia".

1632

L'antico statuto di Vertova ha particolare cura delle piantagioni di salici, che si dovevano fare lungo le acque del comune; lo stesso statuto contiene alcune disposizioni, le quali danno luogo a credere che il lino vi avesse ragguardevole coltivazione, ed anche la viticoltura è soggetto di speciali ordinamenti.

Era punito chi dopo il 1° agosto fosse entrato in un vigneto o l'avesse solo attraversato; vi fu tempo in cui, dal 1° di settembre a S. Michele, dovevansi tenere legati i cani, finché non fosse quasi compiuta la vendemmia, e nessuno poteva vendemmiare senza il permesso dei consoli. Nel 1268 fu dallo statuto di Vertova ordinato che chi aveva una pertica o meno di terra fra i Grumelli, in Briono e ne' Cereti dovesse porla a vite; ma quest'ordine fu presto cassato, forse perché contrario al libero uso della proprietà o perché la vite non vi prosperava. Anche il Comune di Gandino, nel 1437, ordinò che si piantasse viti nelle ripe di Peia e diede ad ogni abitante facoltà di prendere fino a tre pertiche di terreno per farvi tale piantagione, in quell'anno vi si posero attorno con molto ardore; ma i risultati non corrisposero agli sforzi, e forse da allora non si pensò più a dare importanza a dare importanza alla coltivazione della vite.

1268

Tutti gli statuti rivolgono la loro massima cura ai boschi ai prati e ai pascoli. Già nel secolo XIII lo Statuto di Vertova Di Vertova ordinava ai consoli di affittare il prato del Comune che era oltre Serio e di adacquarlo se non avessero potuto, affittarlo. Secondo lo Statuto di Gandino, da S. Michele fino al 1° Marzo tutte le terre del Comune e dei vicini venivano lasciati liberi al pascolo, salvo però quelle che erano seminate o poste nell'Agro; lo stesso era disposto dallo Statuto di Leffe. Non v'ha dubbio che tale disposizione mirava a favorire la pastorizia, onde fra noi dura ancora il proverbio che a S. Martino l'erba è dell'agnellino.

Si allevavano animali equini e bovini, capre, porci

1617

e pecore: nel 1617 la Valle Gandino possedeva ancora 24 pecore. Il comune di Leffe aveva la sua mandra di vacche (vacarium), ed era fatto obbligo ad ogni vicino di accorrere, se mai si udisse rumore nel territorio di Leffe in causa di esso vaccario.

Nessuno poteva tenere oltre a due paia di ~~xi~~ colombi; era proibito tenere oche e paperi nel luogo e territorio di Vertova, ed é curiosa la pena inflitta dallo statuto di Vertova a quel bifolco che non avesse compiuta l'aratura nel giorno medesimo, in cui l'aveva incominciata o nel seguente.

U S I ~~XXX~~ D I V E R S I

1879 Lo statuto di Vertova proibiva di uscire dal territorio del consiglio di Onio per recarsi alla settimana o a nozze oltre il terzo grado di parentela; questa disposizione fu abrogata nel 1279. Quello di Gandino vietava che i ragazzi si recassero in piazza a qualche settimana a prendere il pane. Nessuna donna di Vertova doveva nei giorni festivi oltrepassare la pila dell'acqua benedetta verso oriente. Lo statuto di Leffe ordinava che durante i divini uffici nessuna donna entrasse nella chiesa di S. Michele per la porta stessa, per la quale entravano gli uomini. Le donne, che fossero domine e massere, dovevano giurare di far macinare tutta la biava necessaria alle loro case nei mulini del comune; da questa disposizione parrebbe che le cure domestiche spettassero quasi di diritto alla donna. Lo statuto di Gandino proibì le piagnone sotto pena di 40 soldi imperiali per ciascuna, ed anche lo statuto di Leffe proibì sotto pena di 20 soldi per ciascuna famiglia del defunto, che alcuna persona andasse dietro ai morti piangendo forte fuori di casa per andare alla chiesa e nel ritornare.

Nella domenica delle Palme, a Vertova, distribuivasi lo ~~xxx~~ ulivo a spese del Comune; era quindi ordinato che nessun prendesse ulivo oltre quello che gli sarebbe dato in chiesa dal prete, dai chierici o dai consoli.

Lo statuto di Peja obbligava ~~xxxx~~ i sindaci della parrocchia a comperare gli ulivi ed il cero pasquale; obbligava i reggenti della Misericordia ~~xx~~ a dare il sale ad ogni persona del comune tre volte all'anno, ~~xx~~ cioè nel giorno di S. Tommaso, della Trinità e nel Venerdì santo. Non é da tacere che quel medesimo statuto faceva obbligo ai sindaci della parrocchia di recarsi dagli ammalati per ricordare loro di fare qualche elemosina alla Misericordia ed alla chiesa.....

.....

ANTONIO TIRABOSCHI

Antonio TIRABOSCHI

da Archivio Storico Lombardo N° 3 / 1882

(Si riportano solo le notizie di carattere particolare, che interessano per una conoscenza gener.)

STATUTI DI LEFFE

Lo Statuto incomincia solennemente:

" In nome de Christo e de la Virzine Maria madre sua sanctissima e de li soy sancti sancto Michele e sancto Martino advocati nostri e de tuti li altri sancti s^{ma}; e questo sie del anno 1479.

Questo sie el Statuto de li ordini del Comune di Leffe fatto e ordinato per la universitade de li homini e vesini de la terra da Leffe a bon rezi-mento e governo del comune predito e de li homini e vesini de la dita terra de Leffe li quali sono qui de soto declarati."

Segue il giurament^o dei consoli, che finisce con le parole:

E se ho attendirò a tuti li prediti così pagarò e satisfarò del proprio havere.

Così si dovrebbe fare

Era obbligo dei consoli di far giurare i vesini dai dodici ai sessant'anni de salvare li beni e cose del comune; - di far tutt^e le portii (chiudende) de li agri del comu; - di riscuotere dai forestieri, che venivano a stare ed abitare nel luogo e territorio di Leffe, soldi dzeci de imperiay per la intrada di beni comuni; notisi che forestieri erano anche quei di Gandino, Barizza e d'altri luoghi circonvicini; - di far migliorare tutte, le vie e strade nei campi e nel territorio di Leffe; - di far incantare i mulini, i prati ed i boschi del comune; - di fare a spese del Comune una brevia (ponticello di legno) sopra l'aqua de la Romna.

Se il console avesse fatto cosa in pregiudicio e in dan del comu, doveva pagare dieci lire imperiali; mancando il console e i credendieri ~~XXX~~ al Consiglio, dopo avere suonato tre volte la campana picena (piccola), dovevano pagare due soldi imperiali per ciascuna volta. Questa disposizione potrebbe giovare anche ai nostri giorni. A richiesta del console i vicini dovevano prestarsi all'accanciamento delle strade; nessun vicino poteva avere due uffici del Comune nello stesso tempo.

Proibito in tempo di pace portare alcuna arma
frodosa zoé lanza, cortel, spada, stoch; - proibito
dà far zogo alcuno in li gesii (chiese) de mi-
ser sant Michel e sant Marti, come pure era proi-
bito che alcuna persona vadi dret ai morti pianzant
fort fora de casa per anda la gesia o ne ritorna.

~~XX~~

-- STATUTO DEL COMUNE DI CASNIGO --

P R O L O G O

=====

Nel prologo dello statuto del Comune di Casnigo
troviamo la formola del giuramento dei consoli :

" Io N. N. eletto per Console, giuro nelle mani
de' Consoli scaduti, e ricercanti a nome del Comune
giuro alli santi Evangelii di Dio, toccando le Scrit-
ture; convengo e prometto, obbligando me e tutti li
miei beni, sotto pena di fiorini cento di oro ed al-
tre sotto pena d'ogni anno, spesa ed interesse, e so-
to ogni pena limitata, di attendere ed osservare
tutto ciò che dai Consoli di esso Comune mi vien pre-
scritto a nome di esso Comune, e che sbandito ogni
odio, amore, timore, premio, preghiere ed anche dan-
no mio e d'altre persone, farò, esercitarò, trattarò
e amministrarò bene, con buona fede, fedelmente e sen-
za inganno al detto mio officio di Console del detto
Comune in tutto il tempo del mio Consolato.
E di più reggerò, guidarò, salvarò e manterrò il det-
to Comune, li uomini e le persona e li beni, cose, ho-
+e poderi di esso Comune; li difenderò e sostenerò
e trattarò e procurarò le cose utilie avvantaggiose
al Comune, ecc., ecc.. "

Al giuramento del console seguono quelli del tesorie-
ro, del notaio o cancelliere, dei sindaci, dei campari,
dei padri di famiglia, dei fattori della ragione
del Comune, degli estimatori e calcatòri, de' commis-
sari ed arbitri, del tavernaio e dei mugnai. I capi-
toli da 15 a 37 trattano delle incombenze e delle mer-
cedi degli ufficiali del Comune, delle elezioni e del-
l'estimo. Nel principio di gennaio d'ogni anno si do-
veva eleggere una persona letterata, cioè un Anzia-
no, colla incombenza di sostenere i diritti e le ra-
gioni dei Comuni nel Consiglio di Valle. Successivi
articoli riguardano la numerazione e il dazio delle
bestie pascolanti nel territorio di Casnigo.

I consoli, nel primo mese del loro reggimento facevano estrarre a sorte quei vicini che dovevano racconciare le strade, i sentieri, i ponti, le fontane, i pozzi, e gli abbeveratoi. Chi si fosse rifiutato era punito colla pena di 4 soldi imperiali; il compenso, che si dava ad ognuno di quei racconciatori era di tre o 4 soldi al giorno secondo le stagioni. (cap;43). Nel principio di gennaio e di luglio d'ogni anno dovevasi leggere lo Statuto nel Pubblico Consiglio. Al principio di Marzo ed a S. Martino d'ogni anno i Consoli dovevano far piantare quattro alberi (pioppi) o salici ed anche di più se vi fosse il bisogno. Dovevano anche far assegnare ad ogni famiglia una certa quantità di terra comunale con l'obbligo di allevarvi piante fruttifere compresa la vite.

Per l'applicazione delle pene riguardanti i tentativi di rissa, lite, ferimento, era fatto obbligo rigoroso ai Consoli di adoperare ogni possanza, valore e autorità.

Lo Statuto provvede pure alla elezione dell'arciprete e stabilisce alcuni patti: l'arciprete celebri ogni giorno la messa nella chiesa di Casnigo; col consenso dei Consoli possa andare ai funerali in ogni luogo della valle gandinò, ecc...

Il cap. 53 ordina che il camparo sia tenuto nel Sabato santo a riempire di acqua di fontana viva, fino ai segni indicati al Battistero della chiesa dei Santi GIO. Battista e Giorgio, sotto pena di 20 soldi imperiali; - che al vespero della vigilia della Natività di Gesù Cristo, della Circuncisione e dell'Epifania, debba pure portare due secchie d'acqua di fontana per cadaun vespro, affinché l'acqua sia benedetta e distribuita a cadaun giovine ed a cadauna giovine, vicino e vicina per far Asperges nelle loro case durante le dette vigilie; - che il camparo sia inoltre obbligato a portar l'acqua dietro alla Croce nelle processioni, che si sogliono fare per la campagna e nella processione che si suole fare alla chiesa di S. Andre di Cazzano.

ANTONIO TIRABOSCHI